



ORDINANZA DEL SINDACO N. 54 DEL 05 Agosto 2004

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA PALAZZETTO DELLO SPORT.

PREMESSO che il Comune di Elmas è proprietario del Palazzetto dello Sport situato in via Giliacquas;

VISTA la nota del 3 agosto 2004 del Responsabile del Settore Tecnico, di cui si allega copia, nella quale si evidenzia che i Docenti esperti dell'Università agli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Strutturale - incaricati per una consulenza sulle verifiche statiche degli edifici comunali, hanno concluso la loro relazione segnalando che "nello stato attuale l'edificio non possa essere utilizzato per alcuna attività e debba essere vietato l'accesso sia all'interno che nelle zone adiacenti;

RILEVATO che l'ufficio ha trasmesso la relazione di cui sopra al progettista e al direttore dei lavori affinché possano presentare le proprie controdeduzioni e dimostrare, con gli strumenti che la disciplina mette a disposizione, la correttezza dei calcoli statici effettuati e l'adeguatezza della esecuzione delle opere;

DATO ATTO che l'immobile in questione viene utilizzato da centinaia di persone per il tramite delle società sportive di Elmas;

PRESO ATTO dello stato in cui versa la struttura in oggetto, per cui si rende necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità e nelle more delle controdeduzioni, vietare l'accesso a chiunque all'interno della stessa e in una congrua area di pertinenza;

RILEVATO che l'area di pertinenza ritenuta congrua dagli uffici è quella evidenziata nell'allegata carta;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, la chiusura temporanea e il conseguente divieto di accesso al Palazzetto dello Sport di via Giliacquas e all'area di pertinenza di cui all'allegata carta da oggi fino a nuovo provvedimento di pari natura che verrà adottato sulla base degli sviluppi delle controdeduzioni che il progettista-direttore dei lavori emanerà in proposito.

DEMANDA

L'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza con particolare riferimento alla chiusura a chiave di tutte le porte e le finestre ed ogni altra eventuale apertura della struttura e al transennamento dell'area di pertinenza con appositi strumenti idonei ad evidenziare il divieto di accesso. Alla predisposizione inoltre di appositi cartelli recanti la dicitura "Divieto di accesso Ordinanza del Sindaco n. 54 del 05/08/04".

Alla Forza Pubblica e Agli Agenti di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza



COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/21921 Fax 070/243105

C.F. 92027670923 - P.I. 02379700921

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, fatta salva e impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del codice penale; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Giuseppe Collu



Copia della presente trasmessa a:

Ufficio Tecnico comunale

Sede

Polizia Municipale

Sede

Affissione Albo Pretorio

Sede

Al Progettista Direttore dei Lavori Ing. Giampietro Orrù, Via Gramsci n°295 - 09035 Mogoro

Al Collaudatore Ing. Luigi Medda, via Giliacquas 33 - Elmas

Ai consiglieri comunali

Sede

Alle Società Sportive interessate:

1. Società Pallavolo Semelia - c/o Marcella Sitzia Via Sulcitana 125 - Elmas
2. Soc. G.S.T.T. Elmas 93 - c/o Salvatore Caredda - Piazza dei Fiori 1 - Elmas
3. Gruppo Sportivo Oratorio Elmas - c/o Sandro Del Rio - Via Farman - Elmas
4. A.S. Elmas '01 - c/o Luca Fadda - Via G. De Francesco 3 - Elmas